



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13^a MRV)

Valida dal 1° gennaio 2026

Stato: 17°giugno 2026

318.303.06 Circ. 13^a MRV

6.26

Premessa

L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2024. Per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa, nel marzo del 2025 il Parlamento ha deciso che la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia andrà versata ogni anno alle persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia nel mese di dicembre dell'anno in questione. La 13^a mensilità sarà versata per la prima volta nel dicembre del 2026.

La presente circolare copre tutti gli aspetti dell'attuazione della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia: oltre a disposizioni sulle condizioni di diritto, sui calcoli e sulle modalità di versamento, contiene anche disposizioni concernenti la contabilizzazione della 13^a mensilità, la sua comunicazione al registro centrale delle rendite e il suo computo nel calcolo delle indennità uniche e dei rimborsi di contributi.

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026. È applicabile sia alle rendite correnti al momento dell'entrata in vigore che alle nuove rendite successive a quella data. Le basi legali relative alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non prevedono alcuna disposizione transitoria.

Premessa al supplemento 1

In seguito al riesame delle disposizioni relative alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, risulta che il calcolo comparativo previsto all'articolo 24b LAVS rimane applicabile e che le rendite vedovili **correnti al 1° gennaio 2026** (vedovanza sorta prima del 1° dicembre 2025) versate ai beneficiari che hanno raggiunto l'età di riferimento devono essere riesaminate.

In alcuni di questi casi, l'applicazione dell'articolo 24b LAVS comporta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo supera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è inferiore a quello della rendita vedovile, corrisposta in 12 mensilità. In tal caso, le persone possono scegliere se continuare a ricevere la rendita vedovile o percepire la rendita di vecchiaia.

Il presente supplemento comprende un nuovo capitolo (cap. 12) con le fasi e le procedure che le casse devono seguire per effettuare un nuovo calcolo comparativo a fronte della situazione summenzionata. Queste disposizioni si applicano esclusivamente ai casi di rendite vedovili in età AVS in corso al 1° gennaio 2026. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti redazionali. Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 02/26 sotto il rispettivo numero marginale.

Precisione (17.06.2026)

Il capitolo 12 è stato modificato e precisa che il nuovo calcolo comparativo si applica anche alle rendite vedovili in corso che hanno sostituito una rendita di vecchiaia anticipata (cfr. [ACOR release note del 27 febbraio 2026](#)). Il titolo del capitolo 12 è contrassegnato con l'annotazione 06/26.

Indice

Abbreviazioni	6
1. In generale	7
2. Diritto.....	12
2.1 Estinzione del diritto	12
3. Cassa di compensazione competente	13
4. Calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia. 14	
4.1 Importo della rendita determinante per il calcolo della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia	15
4.2 Calcolo della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia in caso di riscossione flessibile della rendita	15
4.2.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia	15
4.2.2 Riscossione differita della rendita di vecchiaia.....	16
4.3 Esempi di calcolo della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia	17
5 Verifica dell'esistenza in vita / Certificato di vita	19
6. Versamento.....	19
7. Informazione degli aventi diritto / Decisione	21
7.1 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2026	21
7.2 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita è nato il 1° gennaio 2026 o in data successiva (decisione)	22
7.3 Informazione in caso di mutazioni.....	22
8. Disposizioni contabili	22
8.1 Scioglimento di un conto corrente in seguito all'estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia	24
8.2 Richiesta di restituzione della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia dopo il decesso dell'avente diritto	24
8.3 Correzione dell'importo della rendita e della quota mensile della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia, pagamento arretrato/richiesta di restituzione della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia	25
8.4 Cambiamento di cassa.....	26

9.	Comunicazione al registro centrale delle rendite dell'UCC	27
9.1	Comunicazione iniziale al registro delle rendite della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia già in corso prima del 1° gennaio 2026 (sulla base del rapporto del mese di novembre 2025).....	27
9.1.1	Calcolo e iscrizione nel registro delle rendite da parte dell'UCC	27
9.1.2	Trattamento da parte della cassa di compensazione.....	28
9.2	Comunicazione al registro delle rendite della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia il cui diritto è nato il 1° dicembre 2025 o in data successiva	28
9.3	Comunicazione al registro delle rendite della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia in caso di mutazione della rendita di vecchiaia avvenuta il 1° dicembre 2025 o in data successiva.....	29
10.	Computo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per il versamento di un'indennità unica al posto di rendite parziali esigue in virtù di convenzioni di sicurezza sociale	29
11.	Computo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per il rimborso dei contributi versati all'AVS ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS e dell'OR-AVS	30
12.	Casi transitori: nuovo calcolo comparativo della rendita vedovile corrente al 1° gennaio 2026	30
13.	Entrata in vigore	31
Allegato 1 – Piano contabile per la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia	32	
Allegato 2 – Esempio di nuovo calcolo comparativo: rendita di vecchiaia vs rendita vedovile (cap. 12)	33	

Abbreviazioni

art.	Articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cpv.	Capoverso/i
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DRRE	Directives sur le registre des rentes et l'échange des données de ce registre (disponibili in francese e tedesco)
DT XML	Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (disponibili in francese e tedesco)
IF	Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale (disponibili in francese e tedesco)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OR-AVS	Ordinanza del 29 novembre 1955 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RS 831.131.12)
Remb	Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (disponibili in francese e tedesco)
seg./segg.	Seguente/i
N.	Numero/i marginale/i
UCC	Ufficio centrale di compensazione

1. In generale

- 1001 La presente circolare disciplina l'attuazione della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia e ne copre tutti gli aspetti:
- condizioni di diritto;
 - competenze e compiti delle casse di compensazione;
 - calcolo e modalità di versamento;
 - disposizioni contabili;
 - comunicazione al registro delle rendite;
 - computo della 13^a mensilità nel calcolo delle indennità uniche e dei rimborsi di contributi.
- Le prescrizioni dettagliate per il calcolo della 13^a mensilità rientrano nelle prescrizioni generali per il calcolo delle rendite AVS/AI ([diagramma di flusso AVS/AI](#); disponibile in francese e tedesco)
- 1002 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è versata quale supplemento della rendita di vecchiaia annua. È calcolata in base alla somma delle rendite di vecchiaia mensili effettivamente versate all'avente diritto nel corso di un anno civile (senza supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21 secondo l'[art. 34^{bis} LAVS](#)).
- 1003 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non ha alcuna ripercussione sul calcolo e sull'importo della rendita di vecchiaia secondo l'[articolo 34 LAVS](#). L'importo mensile della rendita di vecchiaia non cambia per effetto della 13^a mensilità.
- 1004 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non ha alcuna ripercussione sulle disposizioni che si riferiscono all'importo minimo, all'importo massimo oppure all'ammontare della rendita di vecchiaia mensile o annua (p. es rendite per i figli o per orfani; accrediti per compiti educativi o assistenziali ecc.).

- 1005 Per valutare se, conformemente all'[articolo 44 capoverso 2 LAVS](#), una rendita debba essere versata una volta all'anno, non si deve tenere conto della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia nell'importo determinante (20 % della rendita minima completa).
- 1006 Per valutare se, conformemente alle disposizioni vigenti ([IF](#)), a una persona assicurata possa essere versata un'indennità unica al posto della rendita di vecchiaia, non si tiene conto della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. cap. 11).
- 1007 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non è presa in considerazione per la valutazione della limitazione della somma delle due rendite individuali dei coniugi. Ai fini della limitazione, la rendita mensile va computata senza la quota della 13^a mensilità.
- 1008 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non è presa in considerazione per la valutazione della riduzione per soprassicurazione ([art. 41 LAVS](#)). La rendita mensile del genitore va computata senza la quota della 13^a mensilità.
- 1009
02/26 Se una persona adempie contemporaneamente le condizioni per il diritto a una rendita di vecchiaia e a una rendita vedovile, è versata soltanto la rendita più elevata ([art. 24b LAVS](#))¹. La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia ([art. 34^{ter} LAVS](#)) ed eventualmente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21 ([art. 34^{bis} LAVS](#)) sono computati nel calcolo comparativo della rendita di vecchiaia annua.
- Per il calcolo comparativo, da riferire al momento del decesso del coniuge, si confronta la rendita vedovile mensile con la rendita di vecchiaia mensile, inclusi il supplemento di vedovanza, l'eventuale supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21 e la quota mensile della 13^a mensilità.

¹ Fatte salve le disposizioni del capitolo 12, che si applicano esclusivamente alle persone rimaste vedove prima del 1° dicembre 2025.

Va versata la prestazione più elevata. La persona assicurata non ha la possibilità di scegliere tra le due prestazioni (eccezione, v. cap. 12).

Se la rendita di vecchiaia è più elevata, si deve versare mensilmente la rendita di vecchiaia (incluso il supplemento di vedovanza e l'eventuale supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21). La quota mensile della 13a mensilità è calcolata secondo i N. 4001, 4005 e 4006 e la somma di queste parti è versata nel mese di dicembre (N. 6001).

Se la rendita per superstiti è più elevata, si deve versare mensilmente la rendita per superstiti e non sussiste il diritto alla 13a mensilità (v. N. 2007, 2009 e 8010).

Esempio 1: rendita di vecchiaia più elevata
 (per una donna della generazione di transizione della riforma AVS 21)

Rendita di vecchiaia prima del decesso del coniuge (scala 34, RAM fr. 15 120.00)	Fr. 974.00
Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961)	Fr. 31.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia, 8,3333 % di fr. 974.00	Fr. 81.17

Calcolo comparativo riferito al momento del decesso del coniuge (agosto)	
Rendita di vecchiaia dopo il decesso del coniuge (scala 34, RAM fr. 15 120.00, incluso il supplemento di vedovanza)	Fr. 1168.00
Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961)	Fr. 31.00
Quota mensile 13 ^a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00	<u>Fr. 97.33</u>
Rendita di vecchiaia	Fr. 1296.33

Rendita per superstiti (scala 34, RAM fr. 51 408.00).	Fr. 1234.00
---	-------------

Prestazione più elevata, a partire da settembre: rendita di vecchiaia	
Rendita di vecchiaia (incluso il supplemento di vedovanza)	Fr. 1168.00
Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961)	<u>Fr. 31.00</u>
Versamento mensile a partire da settembre	Fr. 1199.00
Quota mensile 13 ^a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00	Fr. 97.33

Versamento 13 ^a mensilità in dicembre	Fr. 1039.00
○ 8 x fr. 81.17 = fr. 649.36	
○ 4 x fr. 97.33 = fr. 389.32	

Esempio 2: rendita per superstiti più elevata
(per una donna della generazione di transizione della riforma AVS 21)

Calcolo comparativo riferito al momento del decesso del coniuge (agosto)	
Rendita di vecchiaia dopo il decesso del coniuge (scala 34, RAM fr. 15 120.00, incluso il supplemento di vedovanza)	Fr. 1168.00
Supplemento di rendita AVS 21 (anno di nascita 1961)	Fr. 31.00
Quota mensile 13 ^a mensilità, 8,3333 % di fr. 1168.00	<u>Fr. 97.33</u>
Rendita di vecchiaia	Fr. 1296.33
Rendita per superstiti (scala 40 / RAM fr. 60 480.00)	Fr. 1540.00
Prestazione più elevata, a partire da settembre: rendita per superstiti	Fr. 1540.00

1010 Le disposizioni del [capitolo 10 DR](#) concernenti la restituzione e la compensazione di prestazioni indebitamente riscosse sono applicabili anche alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.

Per le compensazioni si può dunque tenere conto anche dell'importo della 13^a mensilità. Questo vale anche quando prestazioni complementari da restituire vengono compensate con la rendita di vecchiaia.

Per la compensazione di eventuali prestazioni anticipate da terzi si deve tenere conto del fatto che il diritto alla 13^a mensilità nasce soltanto nel mese di dicembre di ogni anno.

1011 Una rinuncia a prestazioni secondo l'[articolo 23 capoverso 2 LPGA](#) è possibile, a determinate condizioni, soltanto per la totalità della prestazione. È invece esclusa una rinuncia parziale alla prestazione. Di conseguenza, non è possibile rinunciare alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, dato che essa costituisce parte integrante dell'importo annuo complessivo della rendita.

2. Diritto

- 2001 Hanno diritto a una 13^a mensilità della rendita di vecchiaia le persone che sono in vita il 1° dicembre e hanno diritto a una rendita di vecchiaia nel mese di dicembre (art. 34^{ter} cpv. 1 LAVS). Il diritto nasce per la prima volta il 1° dicembre 2026.
- 2002 Le persone la cui rendita è versata non mensilmente bensì una volta all'anno ([art. 44 cpv. 2 LAVS](#), [N. 10002.1 DR](#)) hanno diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia anche se il versamento della loro rendita non avviene nel mese di dicembre, a condizione che non siano decedute prima del 1° dicembre.
- 2003 Hanno diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia soltanto i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS. Ai beneficiari di rendite per superstiti o di prestazioni accessorie alla rendita AVS (rendite per i figli, rendite complete, supplemento di rendita secondo l'[art. 34^{bis} cpv. 1 LAVS](#)) non è versata alcuna 13^a mensilità.
- 2004 I beneficiari di una rendita AI non hanno diritto a una 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.
- 2005 Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia si ha diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 4007 seg.)
- 2006 In caso di riscossione differita della rendita di vecchiaia, si ha diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia soltanto dal momento della revoca del rinvio della rendita di vecchiaia (v. N. 4009 seg.)

2.1 Estinzione del diritto

- 2007
02/26 Il diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia si estingue se:
- l'avente diritto muore prima del 1° dicembre;

- il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue prima del 1° dicembre in seguito al trasferimento del domicilio all'estero (cfr. [N. 3015 DR](#));
- la rendita di vecchiaia è sostituita, prima del 1° dicembre, con una rendita vedovile d'importo più elevato (cfr. [N. 3181 segg. DR](#)).

2008 Il diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non rientra nella successione e non passa agli eredi ([art. 46 cpv. 2^{bis} LAVS](#)).

Se l'avente diritto muore nel corso del mese di dicembre, sono dovute sia la rendita del mese di dicembre che la 13^a mensilità. Entrambe rientrano nella successione quali prestazioni correnti.

2009
02/26 In caso di estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia in seguito al trasferimento del domicilio all'estero o alla sostituzione della rendita di vecchiaia con una rendita vedovile d'importo più elevato, non sussiste il diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (nemmeno per i mesi fino all'estinzione del diritto).

3. Cassa di compensazione competente

3001 Il versamento della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è di competenza della cassa di compensazione che versa la rendita di vecchiaia dell'avente diritto per il mese di dicembre.

3002 Nel caso delle persone la cui rendita di vecchiaia è versata non mensilmente ma in una sola volta nel corso dell'anno (v. N. 2002 e 6002), il versamento della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è di competenza della cassa di compensazione che effettua una volta all'anno il versamento della rendita di vecchiaia.

3003 In caso di cambiamento di cassa nel corso dell'anno civile, la cassa di compensazione precedentemente competente, oltre a trasmettere gli atti relativi alla rendita alla nuova cassa, comunica a quest'ultima per iscritto o per via elettronica la somma complessiva delle quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per il periodo intercorso fino al cambiamento di cassa (v. N. 8017–8019).

4. Calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia

4001 Ai fini del calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, ogni mese un dodicesimo dell'importo determinante della rendita (v. n. 4.1) va contabilizzato su un conto separato (v. N. 8001) e quindi addizionato all'importo da versare nel mese di dicembre.

4002 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia corrisponde a un dodicesimo della somma delle rendite di vecchiaia (senza supplemento di rendita secondo la riforma AVS 21; v. N. 4005 e 4006) effettivamente versate nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno civile in questione. Un dodicesimo corrisponde all'8,3333 per cento dell'importo determinante della rendita.

4003 L'importo calcolato mensilmente va arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni dettagliate per il calcolo delle rendite ([diagramma di flusso AVS/AI](#), disponibile in francese e tedesco).

4004 Prima del versamento, la somma delle quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è arrotondata secondo le regole commerciali di cui all'[articolo 53 capoverso 2 OAVS](#) (v. N. 8006).

4.1 Importo della rendita determinante per il calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia

- 4005 L'importo della rendita determinante è l'importo effettivamente versato:
- della rendita di vecchiaia ordinaria o straordinaria;
 - della rendita di vecchiaia limitata;
 - della rendita di vecchiaia ridotta in seguito alla riscossione anticipata di una parte o della totalità della medesima;
 - della rendita di vecchiaia aumentata in seguito al rinvio della riscossione di una parte o della totalità della medesima;
 - della rendita di vecchiaia maggiorata del supplemento di vedovanza.
- 4006 Per il calcolo dell'importo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia non sono prese in considerazione le seguenti prestazioni:
- la o le rendite per i figli versate in aggiunta alla rendita di vecchiaia;
 - la rendita completiva versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia;
 - il supplemento di rendita versato conformemente all'[articolo 34^{bis} capoverso 1 LAVS](#) per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21.

4.2 Calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia in caso di riscossione flessibile della rendita

4.2.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

- 4007 In caso di riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia (v. N. 2005), durante il periodo di versamento della medesima la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è calcolata sulla

base dell'importo (ridotto) della rendita effettivamente versato.

- 4008 Per il calcolo dell'importo definitivo della riduzione al raggiungimento dell'età di riferimento (cfr. [N. 6045 segg. DR](#)) le 13^e mensilità versate in questo periodo non vengono incluse nella somma delle rendite riscosse anticipatamente.
- A partire dal raggiungimento dell'età di riferimento, la quota mensile della 13^a mensilità è ugualmente calcolata e versata sulla base dell'importo (ridotto) della rendita effettivamente versato.

4.2.2 Riscossione differita della rendita di vecchiaia

- 4009 Per il calcolo dell'importo dell'aumento al momento della revoca parziale o totale del rinvio della rendita (cfr. [N. 6108 segg. DR](#)) le 13^e mensilità della rendita di vecchiaia non vengono incluse nella somma delle rendite differite (v. N. 2006).
- Dal momento della revoca parziale o totale del rinvio, la 13^a mensilità è calcolata e versata sulla base dell'importo della rendita maggiorato (rendita di base e importo dell'aumento) effettivamente versato.
- 4010 Se a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento è rinviata soltanto una parte della rendita, la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è calcolata e versata soltanto sulla base della parte della rendita effettivamente riscossa.

4.3 Esempi di calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia

(esempi schematici, stato: tavole delle rendite 2025; per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni per il calcolo delle rendite)

Rendita individuale

Rendita mensile versata gennaio–dicembre	Fr. 2 520.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia, 8,3333 % di fr. 2520.00 Contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 210.00
Versamento della 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia nel mese di dicembre 12 x fr. 210.00	Fr. 2 520.00

Rendita individuale con mutazione nel corso dell'anno civile in seguito all'insorgere del secondo evento assicurato (rendita limitata)

Rendita mensile versata gennaio–giugno	Fr. 2 520.00
Quota mensile 13 ^a mensilità gennaio–giugno: 8,3333 % di fr. 2520.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 210.00
Rendita mensile limitata versata luglio–dicembre	Fr. 1 890.00
Quota mensile 13 ^a mensilità luglio–dicembre: 8,3333 % di fr. 1890.00	Fr. 157.50
Versamento 13 ^a mensilità in dicembre <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 x fr. 210.00 = fr. 1260.00 ○ 6 x fr. 157.50 = fr. 945.00 	Fr. 2 205.00

Riscossione anticipata di 18 mesi della totalità della rendita di vecchiaia (scala 42, riduzione dovuta all'anticipazione 10,2 %), durante il periodo di riscossione anticipata (senza adeguamento della rendita per tutta la sua durata)

Rendita mensile ridotta versata gennaio–dicembre (fr. 2405.00 -10,2 %)	Fr. 2 160.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia gennaio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2160.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 180.00
Versamento 13 ^a mensilità in dicembre: 12 x fr. 180.00	Fr. 2 160.00

Riscossione anticipata di 18 mesi della totalità della rendita di vecchiaia (riduzione dovuta all'anticipazione 10,2 %), a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento (scala 44)

Importo definitivo della riduzione (18 x fr. 2405.00 x 10,2 % ÷ 18)	Fr. 245.00
Rendita mensile ridotta versata gennaio–dicembre (fr. 2520.00 - fr. 245.00)	Fr. 2 275.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia gennaio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2275.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 189.58
Versamento 13 ^a mensilità in dicembre: 12 x fr. 189.58 = fr. 2274.96	Fr. 2 275

Riscossione anticipata della totalità della rendita – Modifica dell'importo della rendita nel corso dell'anno in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento nel mese di agosto

Durante il periodo di anticipazione di 18 mesi, scala 42: rendita mensile ridotta versata gennaio–agosto: (fr. 2405.00 - 10,2 %)	Fr. 2160.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia gennaio–agosto: 8,3333 % di fr. 2160.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 180.00
Calcolo definitivo al raggiungimento dell'età di riferimento in agosto: rendita definitiva (scala 44): fr. 2520.00 Importo definitivo della riduzione dovuta all'anticipazione: fr. 245.00	
A partire dall'età di riferimento: rendita mensile ridotta versata settembre–dicembre (fr. 2520.00 - fr. 245.00)	Fr. 2 275.00
Quota mensile 13 ^a mensilità settembre–dicembre: 8,3333 % di fr. 2275.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 189.58
Versamento 13 ^a mensilità in dicembre: ○ 8 x fr. 180.00 = fr. 1440.00 ○ 4 x fr. 189.58 = fr. 758.32	Fr. 2 198.00

Rinvio della rendita di vecchiaia, revoca totale del rinvio dopo 36 mesi (aliquota di aumento 17,1 %)

Somma degli importi delle rendite differite (36 x fr. 2520.00)	Fr. 90 720.00
Importo dell'aumento (36 x fr. 2520.- x 17,1 % ÷ 36)	Fr. 431.00
Rendita mensile aumentata versata gennaio–dicembre (fr. 2520.00 + fr. 431.00)	Fr. 2 951.00
Quota mensile 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia gennaio–dicembre: 8,3333 % di fr. 2951.00; contabilizzazione sul conto corrente	Fr. 245.92
Versamento 13 ^a mensilità in dicembre: 12 x fr. 245.92 = fr. 2951.04	Fr. 2 951.00

5 Verifica dell'esistenza in vita / Certificato di vita

- 5001 Le casse di compensazione devono procedere a sufficienti controlli per verificare l'esistenza in vita degli aventi diritto al momento determinante per il diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (cfr. [N. 11006 segg. DR](#)).
- 5002 In caso di versamento della rendita una volta all'anno (v. N. 6002), conformemente al [N. 11015 DR](#) occorre richiedere il certificato di vita prima del versamento.

6. Versamento

- 6001 La 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è versata una volta all'anno nel mese di dicembre insieme o contemporaneamente alla rendita di vecchiaia del mese di dicembre.
- 6002 Nel caso delle persone la cui rendita di vecchiaia è versata non mensilmente ma una volta all'anno ([art. 44 cpv. 2 LAVS](#) e N. 2002), la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente è versata insieme o contemporaneamente alla rendita di vecchiaia annua.

Esempio: diritto alla rendita dal giugno del 2026

- Primo versamento annuo della rendita nel giugno del 2027, inclusa la quota (7/12) della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per i mesi giugno–dicembre 2026;
- ulteriori versamenti annui delle rendite a partire dal giugno del 2028, inclusa la totalità (12/12) della 13^a mensilità della rendita annua corrispondente (p. es. rendita annua 2027 per il periodo gennaio 2027–dicembre 2027).

- 6003 Se dopo il versamento della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia si constata che il beneficiario è deceduto prima del 1° dicembre dell'anno civile determinante, si deve esigere dagli eredi dell'avente diritto la restituzione della 13^a mensilità.
- 6004 Se l'avente diritto cui la rendita è versata una volta all'anno (v. N. 2002 e 6002) muore dopo il 30 novembre dell'anno determinante, la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è dovuta e confluisce nell'eredità. In tal caso, infatti, non si tratta di un versamento della 13^a mensilità arretrata ma di un versamento della rendita corrente dovuta.
- 6005 Se la rendita di vecchiaia è ricalcolata con effetto retroattivo (p. es. in seguito all'insorgenza del secondo evento assicurato, conto individuale aggiunto ecc.) e risulta essere d'importo più elevato, il conseguente pagamento arretrato della differenza rispetto alla/e 13^a mensilità della rendita di vecchiaia già versata/e o dovuta/e fino al dicembre dell'anno precedente è effettuato immediatamente (v. N. 8013).
- Se dal nuovo calcolo risulta un importo della rendita inferiore e quindi una richiesta di restituzione, alle 13^e mensilità già versate sono applicabili le disposizioni del [numero 10.7 DR](#) (v. N. 8015).

7. Informazione degli aventi diritto / Decisione

7.1 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2026

7001 La cassa di compensazione competente deve informare adeguatamente gli assicurati che percepivano già una rendita di vecchiaia AVS prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (riscossione anticipata, versamento della rendita dall'età di riferimento o revoca del rinvio della rendita) riguardo al versamento della 13^a mensilità a partire dal dicembre del 2026. Questa comunicazione deve menzionare i punti seguenti:

- modalità di calcolo: la 13^a mensilità corrisponde a un dodicesimo della somma delle rendite di vecchiaia effettivamente versate nel corso dell'anno (senza le rendite per i figli e/o la rendita completa, senza il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione della riforma AVS 21);
- modalità di versamento: la 13^a mensilità è versata una volta all'anno nel mese di dicembre, tranne nei casi in cui la rendita è versata una volta all'anno conformemente all'[articolo 44 capoverso 2 LAVS](#) (in questi casi è versata contemporaneamente alla rendita annua).

Queste informazioni andranno comunicate nel corso del 2026, ma al più tardi al momento del primo versamento della 13^a mensilità, nel dicembre del 2026.

Nei casi in cui la rendita, inclusa la 13^a mensilità, è versata una volta all'anno (v. N. 6002), queste informazioni vanno comunicate agli aventi diritto al più tardi al momento del primo versamento della 13^a mensilità.

7002 Se l'avente diritto contesta l'ammontare della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia spettantegli, la cassa di compensazione rilascia, su richiesta scritta, una decisione motivata impugnabile.

7.2 Informazione dei beneficiari il cui diritto alla rendita è nato il 1° gennaio 2026 o in data successiva (decisione)

- 7003 Le persone il cui diritto alla rendita di vecchiaia AVS è nato il 1° gennaio 2026 o in data successiva (inizio della riscossione anticipata, nuovo calcolo al raggiungimento dell'età di riferimento dopo una riscossione anticipata, riscossione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento, inizio del rinvio) vengono informate dalla cassa di compensazione competente, nella decisione in materia di rendita, riguardo alle basi di calcolo e alle modalità di versamento della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia. Alle persone che rinviando la riscossione della rendita va segnalato in particolare che il diritto alla 13^a mensilità nasce soltanto al momento della revoca parziale o totale del rinvio della rendita, dato che il diritto dipende dalla riscossione effettiva di una rendita di vecchiaia (v. N. 2006 e 4009).

7.3 Informazione in caso di mutazioni

- 7004 Se una rendita corrente deve essere ricalcolata (p. es. in seguito all'insorgenza del secondo evento assicurato o in caso di nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento), nella relativa nuova decisione in materia di rendita va inserita anche un'indicazione concernente la modifica della base di calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.

8. Disposizioni contabili

- 8001 Per la fissazione dell'importo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, in una contabilità accessoria va aperto per ciascun avente diritto un conto corrente collegato al conto 200.2113.
- 8002 Quale identificatore e numero di conto va utilizzato il numero AVS dell'avente diritto.

- 8003 I conti aggiuntivi necessari per la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia sono indicati nell'allegato 1 (piano contabile per la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia).
- 8004 Ogni mese, un dodicesimo (8,3333 %) dell'importo determinante della rendita (v. N. 4005) va contabilizzato sul conto dell'avente diritto (conto spese 212.3001 a conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]).
- 8005 La quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia va arrotondata alla seconda cifra decimale (centesimi) (v. N. 4003).
- 8006 Prima del versamento della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 8008), il saldo del conto corrente va arrotondato (v. N. 4004). Anche l'importo dell'arrotondamento (differenza tra la somma delle quote mensili contabilizzate e l'importo versato) va contabilizzato nel conto corrente di ciascun avente diritto. In caso di arrotondamento al franco superiore la scrittura contabile da effettuare è: 212.3001 a 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]; in caso di arrotondamento al franco inferiore, invece, è: 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3001.
- 8007 Nel caso delle rendite straordinarie, la logica delle scritture contabili è identica, ma vanno utilizzati i conti speciali per le rendite straordinarie (212.3011 invece di 212.3001). Al riguardo si veda anche l'elenco nell'allegato 1.
- 8008 La somma arrotondata delle quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è versata all'avente diritto nel mese di dicembre. In caso di versamento della rendita di vecchiaia una volta all'anno, il versamento della 13^a mensilità può essere effettuato anche nei mesi da gennaio a novembre (v. N. 2002 e 6002). Il versamento, tramite il conto postale, va contabilizzato con la scrittura contabile 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 100.1011.

8.1 Scioglimento di un conto corrente in seguito all'estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia

- 8009 Se l'avente diritto muore prima del 1° dicembre, il saldo del suo conto va stornato (conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.4401 Scioglimento delimitazioni per 13^a mensilità rendita di vecchiaia). Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.4402.
- 8010
02/26 Se il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue in seguito al trasferimento del domicilio all'estero o alla sostituzione della rendita di vecchiaia con una rendita per superstiti d'importo più elevato, durante l'anno civile in questione la persona assicurata non ha diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 2007 e 2009). In tal caso il saldo del conto va stornato come in caso di estinzione del diritto in seguito al decesso dell'avente diritto (conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.4401 Scioglimento delimitazioni per 13^a mensilità rendita di vecchiaia). Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.4402.

8.2 Richiesta di restituzione della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia dopo il decesso dell'avente diritto

- 8011 Se deve essere richiesta la restituzione di una 13^a mensilità della rendita di vecchiaia già versata (v. N. 6003 seg.), l'importo corrispondente va contabilizzato come restituzione. La relativa scrittura contabile è: 200.1105 a 212.4604. Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.4605.
- 8012 Se una richiesta di restituzione risulta inesigibile e va quindi ammortizzata, la scrittura contabile da effettuare è: 212.3334 a 200.1105 (rendite ordinarie) o 212.3335 a 200.1105 (rendite straordinarie). In caso di condono delle prestazioni da restituire la scrittura contabile è: 212.3374 a 200.1105 (rendite ordinarie) o 212.3375 a 200.1105 (rendite straordinarie).

8.3 Correzione dell'importo della rendita e della quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, pagamento arretrato/richiesta di restituzione della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia

- 8013 In caso di **pagamento arretrato** secondo il N. 6005 (**correzione relativa a un periodo per il quale è già stata conteggiata la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia**), al momento della registrazione del pagamento arretrato il relativo importo (arrotondato secondo le regole commerciali) va contabilizzato nel conto corrente della persona beneficiaria delle prestazioni (200.2111), poiché il **pagamento va effettuato immediatamente** e non nel mese di dicembre successivo (scrittura contabile: 212.3001 a 200.2111). Al momento del pagamento, esso va contabilizzato come i normali pagamenti mensili (scrittura contabile: 200.2111 a 100.1011).
- 8014 In caso di conteggio a posteriori relativo a un periodo per cui non è stato ancora effettuato il conteggio della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (**correzione per l'anno corrente**), l'importo del pagamento arretrato va invece contabilizzato sul conto corrente per la 13^a mensilità (scrittura contabile: 212.3001 a 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]). Il pagamento viene dunque effettuato nel successivo mese di dicembre, se a quel momento la persona assicurata ha diritto alla 13^a mensilità.
- 8015 In caso di **richiesta di restituzione** secondo il N. 6005 (**correzione relativa a un periodo per il quale è già stata conteggiata la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia**), occorre procedere analogamente al caso della contabilizzazione di una richiesta di restituzione della rendita di vecchiaia mensile. A tal fine vanno utilizzati gli appositi conti per la 13^a mensilità (scrittura contabile: 200.1105 a 212.4604 per le rendite ordinarie o 200.1105 a 212.4605 per le rendite straordinarie). L'importo della 13^a mensilità da restituire va arrotondato secondo le regole commerciali.

8016 In caso di conteggio a posteriori relativo a un periodo per cui non è stato ancora effettuato il conteggio della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (**correzione per l'anno corrente**) da cui risulta, al netto, una richiesta di restituzione, l'importo da compensare va invece contabilizzato nel conto corrente per la 13^a mensilità e, quale minore spesa, nel conto spese (scrittura contabile: 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3001 per le rendite ordinarie o 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a 212.3011 per le rendite straordinarie).

8.4 Cambiamento di cassa

8017 Se durante l'anno civile determinante si verifica un cambiamento di cassa (v. N. 3003), la cassa di compensazione precedentemente competente comunica alla nuova cassa il saldo delle quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia alla data del cambiamento.

8018 Alla data del cambiamento della cassa, la cassa di compensazione precedentemente competente procede allo storno dal conto corrente dell'avente diritto al conto spese (scrittura contabile: conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] a conto spese 212.3001). Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.3011.

8019 La nuova cassa di compensazione competente apre un corrispondente conto corrente per l'avente diritto (v. N. 8001 seg.) e vi registra il saldo comunicatole dalla cassa precedente (v. N. 8017). La relativa scrittura contabile è: 212.3001 a conto corrente 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]. Nel caso delle rendite straordinarie va utilizzato a tal fine il conto 212.3011.

9. Comunicazione al registro centrale delle rendite dell'UCC

- 9001 Per principio, la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 4001 seg.) va comunicata al registro centrale delle rendite dell'UCC non appena è versata una rendita di vecchiaia.
- 9002 In caso di rinvio della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia, la comunicazione al registro centrale va effettuata soltanto dopo la revoca del rinvio, al momento del primo versamento della rendita non più rinviata. Se invece è rinviata soltanto una parte della rendita di vecchiaia, va comunicata la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per la parte della rendita riscossa.

9.1 Comunicazione iniziale al registro delle rendite della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia già in corso prima del 1° gennaio 2026 (sulla base del rapporto del mese di novembre 2025)

9.1.1 Calcolo e iscrizione nel registro delle rendite da parte dell'UCC

- 9003 La comunicazione iniziale è effettuata direttamente dall'UCC, che a tal fine calcola le quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia dell'effettivo delle rendite di vecchiaia correnti al 30 novembre 2025 e le iscrive nel registro delle rendite.
- 9004 L'UCC trasmette inoltre gli importi delle quote mensili della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia alle casse di compensazione o ai loro pool informatici. La trasmissione è effettuata sotto forma di comunicazione dell'effettivo delle rendite secondo il [numero 4.4 DRRE](#) e analogamente alle comunicazioni previste nel quadro dell'adeguamento delle rendite secondo l'[articolo 33^{ter} LAVS](#).

9.1.2 Trattamento da parte della cassa di compensazione

- 9005 La cassa di compensazione effettua un controllo per verificare la corrispondenza tra le rendite comunicate dall'UCC in base al registro centrale delle rendite e il reale effettivo delle rendite della cassa di compensazione.
- 9006 Se la cassa di compensazione constata che una rendita del proprio effettivo delle rendite non figura nel registro delle rendite, la comunica al registro centrale delle rendite conformemente al [N. 326 DRRE](#). La comunicazione deve includere anche la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.
- 9007 Se la cassa di compensazione constata che una rendita del proprio effettivo delle rendite figura nel registro centrale delle rendite con un importo errato, deve procedere a una rettifica della rendita in questione conformemente al [N. 329 DRRE](#). Dopo aver proceduto alla comunicazione di diminuzione, nella corrispondente comunicazione di aumento deve includere anche la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia risultante dal proprio calcolo.
- 9008 Se non constata alcuna differenza, la cassa di compensazione riprende la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia trasmessa dall'UCC.

9.2 Comunicazione al registro delle rendite della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per le rendite di vecchiaia il cui diritto è nato il 1° dicembre 2025 o in data successiva

- 9009 Nel caso delle rendite di vecchiaia il cui diritto è nato il 1° dicembre 2025 o in data successiva, la quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (v. N. 4001 seg.) va notificata al registro delle rendite tramite l'apposito campo (*ID A1.71 «Monatlicher Anteil13Rente»*) nella comunicazione di aumento relativa alla rendita di vecchiaia.

Lo stesso vale per le rendite di vecchiaia il cui diritto è nato prima del 1° dicembre 2025 ma che non figuravano ancora nel rapporto del mese di novembre 2025 (v. n. 9.1).

9.3 Comunicazione al registro delle rendite della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia in caso di mutazione della rendita di vecchiaia avvenuta il 1° dicembre 2025 o in data successiva

9010 La nuova quota mensile della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia calcolata in seguito alla mutazione della rendita di vecchiaia va notificata al registro delle rendite tramite l'apposito campo (*ID A1.71 «MonatlicherAnteil13Rente»*) della comunicazione di aumento.

10. Computo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per il versamento di un'indennità unica al posto di rendite parziali esigue in virtù di convenzioni di sicurezza sociale

10001 Per valutare se, conformemente alle disposizioni vigenti ([IE](#)), a una persona assicurata possa essere versata un'indennità unica al posto della rendita di vecchiaia, non si tiene conto della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia nel calcolo dell'importo della rendita parziale esigua.

10002 Se le condizioni per il versamento di un'indennità unica al posto di una rendita di vecchiaia AVS sono adempiute, anche la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia è versata sotto forma di indennità unica.

10003 Per tutte le indennità uniche versate a partire dal 1° gennaio 2026, l'aspettativa di rendita è calcolata tenendo conto della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.

11. Computo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia per il rimborso dei contributi versati all'AVS ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS e dell'OR-AVS

- 11001 Nell'ambito del rimborso dei contributi versati all'AVS, per il calcolo dell'aspettativa di rendita va computata la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia ([art. 4 cpv. 4 OR-AVS](#), N. 27 segg. e 39 [Remb](#)).
- 11002 Se il rimborso dei contributi è effettuato dopo l'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o dopo l'insorgenza dell'evento assicurato vecchiaia, le rendite di vecchiaia AVS già riscosse, compresa la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia, vengono dedotte dall'ammontare del rimborso (cfr. [art. 4 cpv. 3 OR-AVS](#)).

06/26 12. Casi transitori: nuovo calcolo comparativo della rendita vedovile corrente al 1° gennaio 2026

- 12001
02/26 Le casse di compensazione informano le persone assicurate per le quali l'applicazione dell'[articolo 24b LAVS](#) comporta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo supera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è inferiore a quello della rendita vedovile. In questo caso, le persone assicurate possono scegliere se continuare a percepire la rendita vedovile, il cui importo mensile è più elevato (v. allegato 2).
- 12002
02/26 Alla persona assicurata è concesso un termine di 30 giorni per comunicare la propria scelta alla cassa di compensazione.
- 12003
02/26 Se la persona assicurata sceglie di percepire la rendita di vecchiaia, il cui importo annuo è più elevato, la cassa di compensazione conferma questa scelta sotto forma di comunicazione informale (v. allegato 2). Inoltre, le comunica che la rendita vedovile continuerà a esserle versata fino al novembre del 2026 (incluso). Precisa anche che le rendite

vedovili percepite dal 1° gennaio al 30 novembre 2026 saranno compensate con le rendite di vecchiaia mensili dovute per il periodo dal gennaio al dicembre del 2026, compresa la 13^a mensilità.

Al più tardi nel novembre del 2026 la cassa di compensazione notifica una decisione di concessione della rendita di vecchiaia che include il conteggio delle prestazioni.

- 12004
02/26 Se la persona assicurata non comunica la propria scelta alla cassa di compensazione (v. anche N. 12002), al più tardi nel mese di novembre quest'ultima notifica d'ufficio una decisione di concessione della rendita di vecchiaia, il cui importo annuo è più elevato, conformemente all'[articolo 24b LAVS](#).
- 12005
02/26 Se la persona assicurata sceglie di continuare a percepire la rendita vedovile (d'importo mensile più elevato), la cassa di compensazione conferma questa scelta mediante decisione. Dopo che la decisione è passata in giudicato, la persona assicurata non può più modificare la propria scelta.
- 12006
02/26 A prescindere dalla scelta della persona assicurata, la prestazione deve essere versata senza interruzione.
- 12007
02/26 Per i beneficiari di prestazioni complementari, le casse di compensazione sono tenute ad adeguare il calcolo delle prestazioni complementari e a prevedere un eventuale pagamento retroattivo.

13. Entrata in vigore

- 13001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 1 – Piano contabile per la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia

Conto	Denominazione del conto	Descrizione
200.2113	Conto corrente beneficiari 13 ^a mensilità	Identificatore e numero di conto = numero AVS dell'avente diritto
Rendite di vecchiaia ordinarie		
212.3001	13 ^a mensilità (conto spese)	Conto spese
212.3334	Ammortamento richieste di restituzione 13 ^a mensilità	Conto spese
212.3374	Condono restituzione 13 ^a mensilità	
212.4401	Scioglimento delimitazioni 13 ^a mensilità	Conto ricavi
212.4604	Richieste di restituzione 13 ^a mensilità	Conto ricavi
Rendite di vecchiaia straordinarie		
212.3011	13 ^a mensilità rendite straordinarie	Conto spese
212.3335	Ammortamento richieste di restituzione 13 ^a mensilità rendite straordinarie	Conto spese
212.3375	Condono restituzione 13 ^a mensilità	
212.4402	Scioglimento delimitazioni 13 ^a mensilità rendite straordinarie	Conto ricavi
212.4605	Richieste di restituzione 13 ^a mensilità rendite straordinarie	Conto ricavi

Allegato 2 – Esempio di nuovo calcolo comparativo: rendita di vecchiaia vs rendita vedovile (cap. 12)

I. Calcolo comparativo

Rendita vedovile al 1° gennaio 2026: Fr. 1 281 x 12 mensilità	Fr. 15 372.00
Rendita di vecchiaia al 1° gennaio 2026: Fr. 1 184 x 13 mensilità	Fr. 15 392.00
Importo supplementare annuo se la persona assicurata sceglie la rendita di vecchiaia	Fr. 20.00

La cassa procede al calcolo comparativo integrando la 13^a mensilità della rendita di vecchiaia.

II. Comunicazione alla persona assicurata

La cassa informa la persona assicurata:

- sugli importi mensili relativi alla rendita vedovile e alla rendita di vecchiaia;
- sull'importo supplementare annuo che si applica alla rendita di vecchiaia in seguito all'introduzione della 13^a mensilità, il 1° gennaio 2026;
- che l'applicazione dell'[articolo 24b LAVS](#) comporta il versamento di una rendita di vecchiaia il cui importo annuo complessivo supera quello della rendita vedovile, ma il cui importo mensile è inferiore a quello della rendita vedovile, corrisposta in 12 mensilità. La persona assicurata può scegliere se continuare a percepire la rendita vedovile, il cui importo mensile è più elevato;
- che ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria scelta alla cassa di compensazione. In assenza di una risposta, la cassa emana d'ufficio una decisione di concessione della rendita di vecchiaia.

III. Conferma della scelta della persona assicurata

Vi sono due possibilità:

A. La persona assicurata sceglie di percepire la rendita di vecchiaia.

Conferma della scelta sotto forma di comunicazione informale.
Una decisione sarà notificata nella fase successiva.

- B. La persona assicurata sceglie di continuare a percepire la rendita vedovile.
Conferma della scelta mediante decisione.

IV. Decisione con conteggio di prestazioni (scelta della rendita di vecchiaia o assenza di risposta da parte della persona assicurata)

Nel mese di novembre, la cassa di compensazione notifica la decisione di concessione della rendita di vecchiaia e allestisce un conteggio di prestazioni con l'indicazione della compensazione delle rendite vedovili versate dal gennaio al novembre del 2026 con le rendite di vecchiaia dovute dal gennaio al dicembre del 2026 (inclusa la 13^a mensilità).

Rendita vedovile al 1° gennaio 2026: Fr. 1 281 x 11 mensilità	Fr. 14 091.00
Rendita di vecchiaia al 1° gennaio 2026: Fr. 1 184 x 13 mensilità	Fr. 15 392.00
Versamento nel dicembre del 2026 Fr. 15 392 – 14 091	Fr. 1 301.00
A partire dal gennaio del 2027 la rendita di vecchiaia mensile sarà versata regolarmente.	